

Codice DB1506

D.D. 13 aprile 2011, n. 213

CIG in deroga - Gestione 2011 - Autorizzazione alla liquidazione dell'integrazione salariale da parte dell'INPS per le domande contenute nella Tranche n. 24-2011.

VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- l'Accordo fra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, perfezionato con l'intesa sottoscritta in data 8 aprile 2009, in merito agli interventi a sostegno del reddito e delle competenze dei lavoratori colpiti dalla crisi, prorogato fino al 30 giugno 2011 dal nuovo Accordo tra il Governo e le Regioni sottoscritto in data 16 dicembre 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 59-11547 del 3 giugno 2009 con la quale si sono individuate le risorse finanziarie da destinare agli interventi di sostegno alle competenze e al reddito per le lavoratrici e i lavoratori colpiti dalla crisi economica in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, per un importo complessivo di 115 milioni di Euro, di cui 100 milioni a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo, suddivisi in parti uguali tra politiche passive e politiche attive;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 62-11819 del 20 luglio 2009, con cui viene assegnata alla Direzione, Istruzione Formazione Professionale e Lavoro l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS dei trattamenti di CIG in deroga riferiti a domande relative alla gestione 2009-2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 84-1206 del 4 agosto 2009, con cui si approva la Direttiva pluriennale 2009-2010 per la programmazione degli interventi di politica attiva previsti dall'Accordo Stato - Regioni del 12 febbraio 2009 e i successivi provvedimenti attuativi;
- la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 23-11742 del 13 luglio 2009;
- gli Accordi fra Regione Piemonte e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sottoscritti nello scorso biennio, in data 22 aprile 2009, 11 novembre 2009 e 21 luglio 2010, con cui il Ministero ha reso disponibili stanziamenti per un ammontare complessivo di 230 milioni di Euro, a valere per la concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di CIG ordinaria e/o straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale nella misura dell'intera contribuzione figurativa e del 70% del sostegno al reddito, da integrare per il restante 30% quale incentivo alla partecipazione agli interventi di politica attiva con fondi FSE o con altre risorse a disposizione delle regioni, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'Accordo del 12 febbraio 2009 sopra citato;
- i Decreti Interministeriali emanati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 46449 del 7 luglio 2009, n. 49559 del 9 febbraio 2010 e n. 54923 del 22 ottobre 2010, con cui sono state assegnate alla Regione Piemonte le risorse per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga in attuazione degli Accordi prima citati;
- le Determinazioni del Dirigente dell'area regionale Istruzione, Formazione Professionale e

Lavoro n. 469 del 16 settembre 2009, n. 638 del 13 novembre 2009 e n. 215 del 19 aprile 2010, con cui si trasferiscono all'INPS in totale 28.407.178 Euro, quale compartecipazione finanziaria regionale nella misura del 30% del sostegno al reddito ad integrazione degli stanziamenti ministeriali sopra richiamati, e le analoghe Determinazioni dirigenziali n. 734 del 30 novembre 2010 e n. 759 del 3 dicembre 2010, che dispongono ulteriori stanziamenti a favore dell'INPS da liquidare nel corso del 2011, la prima per un importo di 20 milioni di Euro a carico del Fondo Sociale Europeo, la seconda per un importo di Euro 8.101.076,43 a valere sulle risorse nazionali derivanti dall'articolo 9 della Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e successive modifiche ed integrazioni, individuate con Delibera di Giunta Regionale n. 53-1126 del 30 novembre 2010;

– l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 16 dicembre 2010, che stabilisce le modalità generali di gestione degli interventi di CIG e mobilità in deroga, in linea di continuità con l'impianto organizzativo definito nel biennio 2009-2010 dall'Accordo Quadro del 27 maggio 2009, assegnando alla CIG in deroga il 90% delle risorse complessivamente disponibili;

– l'articolo 1, commi 30, 31 e 34 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011), pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010, con cui si stabilisce che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre la concessione di trattamenti in deroga per l'anno 2011, nei limiti delle risorse messe a disposizione dal Fondo sociale per occupazione e formazione;

– la Circolare congiunta Regione-INPS con le istruzioni operative per la gestione 2011 degli ammortizzatori in deroga emessa in data 3 febbraio 2011, che riprende ed aggiorna le disposizioni contenute nella Circolare riferita al biennio precedente diffusa in data 29 luglio 2009 e modificata il 7 ottobre 2010;

– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 17-1526 del 18 febbraio 2011, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2011, sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo Quadro del 16 dicembre 2010 e della Circolare congiunta Regione-INPS del 3 febbraio 2011, con provvedimenti di autorizzazione, revoca e reiezione, a seconda dell'esito delle istruttorie sulle istanze presentate e delle attività ispettive svolte dagli organi competenti;

– la normativa generale sulla Cassa Integrazione Guadagni, e in specie la Legge 20 maggio 1975 n. 164, la Legge 23 luglio 1991 n.223, e l'articolo unico della Legge 13 agosto 1980, n. 427, così come modificato dall'art. 1, comma 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con Legge 19 luglio 1994, n. 451;

– il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro";

– la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro";

– la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

– il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

CONSIDERATO

– che il comma 8 dell'art. 19 della L. 2/2009 stabilisce che "le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga ... possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione", e che pertanto dal 1° gennaio 2009 gli apprendisti e i lavoratori somministrati o con contratto a termine in genere inseriti nelle domande possono fruire del trattamento di integrazione salariale, da cui erano esclusi prima di tale data;

- che il trattamento di CIG in deroga è concesso per un periodo anche non continuativo a favore dei lavoratori segnalati dalle aziende richiedenti, i quali devono avere un’anzianità lavorativa non inferiore a 90 giorni presso la stessa impresa che procede alla sospensione/riduzione;
- che si è convenuto con l’INPS, considerato l’elevato numero di istanze da gestire, di procedere con autorizzazioni a preventivo delle domande pervenute, da liquidare entro il limite massimo di ore richieste nella domanda e per i soli dipendenti elencati nell’istanza di CIGD, organizzate in *tranches* omogenee, con le procedure di interscambio telematico previste dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 e concordate nei tavoli tecnici a livello nazionale fra Regioni, INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il supporto di Tecnostruttura e di Italia Lavoro;
- che spetta alla Regione la verifica del rispetto delle scadenze previste per l’invio della domanda e la prima istruttoria della stessa, in relazione alla completezza e congruenza dei dati riportati e della documentazione integrativa fornita e al possesso da parte dei dipendenti in elenco del requisito individuale dei 90 giorni di anzianità aziendale sopra citato,
- che spetta all’INPS l’accertamento dell’acquisizione dei moduli SR41, che, come previsto dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 14/15340 del 14 giugno 2010, in caso di invio tardivo vanno trasmessi all’INPS entro il termine ultimativo di 60 giorni dalla data di fine del periodo di sospensione autorizzato, l’ulteriore controllo del possesso del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale in relazione alle informazioni contenute nella banca dati dell’Istituto, nonché la verifica che nel consuntivo generale non sia stato superato il monte ore totale originariamente richiesto e che il numero e i nominativi dei dipendenti che hanno effettivamente fruito della CIG corrispondano con quelli riportati nell’istanza;
- che l’autorizzazione regionale è quindi subordinata all’accertamento da parte dell’INPS sia della sussistenza di detti requisiti, per cui l’INPS dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione Piemonte di eventuali discordanze o inadempienze per l’adozione degli interventi correttivi o dei provvedimenti amministrativi conseguenti, sia della disponibilità residua di risorse a copertura del sostegno al reddito richiesto, gestendo l’INPS in forma unitaria i fondi nazionali e regionali per gli ammortizzatori in deroga;
- che la Circolare congiunta Regione - INPS del 3 febbraio 2011 stabilisce che la durata massima della domanda di integrazione salariale è di otto mesi per le imprese che hanno diritto alla CIG Straordinaria e di quattro mesi per tutti gli altri datori di lavoro;
- che la copertura finanziaria per le domande di CIGD autorizzate con la presente Determinazione sarà assicurata dalle risorse stanziare con il Decreto Interministeriale n. 54923 del 22 ottobre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, di attuazione dell’accordo fra Regione Piemonte e Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2010, integrate dalla quota del 30% del sostegno al reddito di spettanza regionale;
- che i dipendenti effettivamente sospesi dal lavoro sono tenuti a presentarsi ai Centri per l’Impiego territorialmente competenti entro 5 giorni lavorativi dall’inizio del periodo di sospensione che ricade in ognuna delle domande presentate dall’azienda di appartenenza, nel caso di più istanze ripetute nel corso dell’anno, come specificato nella Circolare congiunta del 3 febbraio 2011 prima citata, secondo gli impegni da loro assunti all’atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), e a partecipare agli interventi di politica attiva organizzati dai Centri per l’Impiego;
- che la trasmissione delle domande oggetto della presente Tranche di autorizzazione avverrà per via telematica verso il sistema informativo INPS, sulla base dei tracciati informatici concordati, e che spetta all’INPS processare e gestire internamente i dati così acquisiti ed organizzare, in quanto Ente pagatore, un efficace monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte;
- che la non sottoscrizione della DID o il rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo comporta per i dipendenti sospesi dal lavoro la perdita del diritto al pagamento dell’integrazione salariale, come previsto dall’articolo 19, comma 10 della L. 2/2009 sopra citata, e

che è compito dei Centri per l'Impiego Provinciali verificare tale circostanza e dell'Amministrazione Provinciale interessata segnalare le persone inadempienti all'INPS e alla Regione per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

– che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di revoca dell'autorizzazione concessa a domande di CIG in deroga in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 17-1526 del 18 febbraio 2011 sopra citata, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.

VERIFICATO

– che le domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento sono pervenute entro la scadenza prevista;

– che la versione cartacea della domanda è pervenuta corredata dalla marca da bollo richiesta dalla normativa;

– che sussistono sia per le imprese richiedenti che per i loro dipendenti in elenco i requisiti richiesti per accedere all'integrazione salariale in deroga;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

– di autorizzare l'INPS all'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga entro il massimale di Legge, con le eventuali riduzioni previste dall'articolo 1, comma 30 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, entro e non oltre l'ammontare massimo del monte ore richiesto, a favore dei dipendenti che risultano aver fruito dell'integrazione salariale delle imprese riportate nell'allegato A, riferito alla *Tranche* di spedizione n. 24/2011, parte integrante del presente provvedimento, in relazione a domande di CIG in deroga con inizio tra gennaio e marzo 2011 e dalla durata massima rientrante nei limiti sopra richiamati;

– di disporre che le domande riportate nell'Allegato A vengano liquidate dall'INPS utilizzando le risorse stanziare dal Decreto Interministeriale n. 54923 del 22 ottobre 2010, integrate dalla quota del 30% del sostegno al reddito di spettanza regionale;

– di dare atto che verranno adottati gli opportuni provvedimenti di competenza regionale al verificarsi di eventuali inadempienze da parte dei datori di lavoro segnalate dall'INPS o rilevate nel corso di attività ispettive svolte dagli organi preposti, o in caso di non sottoscrizione della DID o di rifiuto di un percorso di riqualificazione o di un lavoro congruo da parte delle persone sospese dal lavoro su segnalazione delle Amministrazioni Provinciali;

– di rinviare all'INPS, che gestisce in una logica unitaria le risorse relative al sostegno al reddito messe a disposizione congiuntamente dal Ministero del Lavoro e dalla Regione, il monitoraggio della spesa, la verifica della sussistenza in cassa di una disponibilità residua a copertura delle ore di integrazione salariale effettivamente fruito dai dipendenti coinvolti nelle domande di CIG in deroga elencate nell'Allegato A, e l'accertamento dell'invio dei dati a consuntivo sulla modulistica SR41 entro la scadenza ultimativa di 60 giorni dalla data di fine del periodo di integrazione salariale richiesto, come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali citata in premessa, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;

– di demandare al Settore Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro, Crisi Aziendali e Ammortizzatori Sociali la gestione delle istanze di CIG in deroga e dei relativi flussi telematici con l'INPS previsti dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 e dalle intese successive definite nei tavoli tecnici nazionali, e gli eventuali interventi correttivi di ordine tecnico derivanti dalle verifiche sulle domande elencate nell'Allegato A effettuate dalle sedi INPS territoriali.

Il Direttore
Paola Casagrande